



IL FUNZIONARIO
Mossa Tognola

Allegato n. 1
All'atto reg. II 14-10-2022
Num 1096 serie 3



STATUTO DELL'ASSOCIAZIONE "ORGANIZZAZIONE DI VOLONTARIATO PER LA PROMOZIONE DEI VALORI DI IMPRESA E DEL LAVORO NEI GIOVANI" in breve "MERLINO OdV"

ARTICOLI

Art. 1 - Denominazione e sede

1. È costituita l'associazione denominata "ORGANIZZAZIONE DI VOLONTARIATO PER LA PROMOZIONE DEI VALORI DI IMPRESA E DEL LAVORO NEI GIOVANI" in breve "MERLINO OdV", di seguito "associazione". L'associazione è un Ente del Terzo settore, è disciplinata dal presente statuto e agisce in conformità al codice del Terzo Settore (d.lgs. 3 luglio 2017, n. 117).
2. L'associazione ha sede legale nel Comune di Sondrio e la sua durata è illimitata.
3. Il trasferimento della sede legale non comporta modifica statutaria e può essere deliberata dal consiglio direttivo.

Art. 2 - Finalità

1. L'organizzazione esercita in via esclusiva o principale una o più attività di interesse generale per il perseguimento, senza scopo di lucro, di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale e culturale.

Art 3 - Attività di interesse generale

L'attività che l'associazione si propone di svolgere avvalendosi in modo prioritario delle prestazioni dei Volontari associati, riguarda prevalentemente l'attività in favore di terzi e rientra tra quelle definite dal DL 117 3 luglio 2017 Art 5 comma 1

- lettera d) educazione, istruzione e formazione professionale, ai sensi della legge 28 marzo 2003, n. 53, e successive modificazioni, nonché le attività culturali di interesse sociale con finalità educativa;
- lettera l) formazione extra-scolastica, finalizzata alla prevenzione della dispersione scolastica e al successo scolastico e formativo, alla prevenzione del bullismo e al contrasto della povertà educativa;

L'attività si sviluppa mediante la realizzazione delle seguenti azioni:

1. sostenere la diffusione dei valori d'impresa e della cultura del lavoro, soprattutto tra i giovani, attraverso la conduzione di interventi mirati e di progetti specifici a favore di associazioni, fondazioni, istituzioni scolastiche di ogni ordine e grado e università, cooperative Sociali, enti e organizzazioni non profit;
2. effettuare azioni di orientamento e formazione a docenti e alunni delle scuole secondarie di secondo grado e a giovani diplomati e laureati di norma tra i 18 e 30 anni che consentano una miglior comprensione e conoscenza della realtà lavorativa, oltre che una sensibilizzazione alle competenze trasversali richieste dal mondo del lavoro;
3. promuovere una fattiva collaborazione tra scuola, università ed imprese (sistema produttivo) per agevolare l'ingresso dei giovani nel mondo del lavoro, anche in collaborazione con associazioni di categoria, enti ed istituzioni che già operano in tal senso;
4. contribuire a diffondere sul territorio provinciale una cultura del lavoro basata sulla valorizzazione delle capacità e delle potenzialità dei giovani quale presupposto per lo sviluppo e l'innovazione aziendale, anche con interventi propri di formazione, informazione, relazioni e ricerche;
5. promuovere la cultura della responsabilità Sociale individuale e di impresa e di uno sviluppo sostenibile presso docenti, studenti, giovani, imprenditori e lavoratori.

Le attività dell'Associazione e le sue finalità sono ispirate a principi di pari opportunità tra uomini e donne e rispettose dei diritti inviolabili della persona.

L'Associazione può collaborare con qualsiasi altro soggetto Pubblico o Privato e/o associarsi con altre istituzioni nell'ambito degli scopi statutari.

Art. 4 – Attività diverse

1. L'associazione può esercitare attività diverse da quelle di interesse generale individuate nell'art. 3 purché assumano carattere strumentale e secondario nel pieno rispetto di quanto stabilito dall'art. 6 del D.Lgs. 117/2017 e relativi provvedimenti attuativi. Spetta al consiglio direttivo l'individuazione di dettaglio di tali attività.

Art. 5 – Raccolta fondi

1. L'associazione può realizzare attività di raccolta fondi anche in forma organizzata e continuativa al fine di finanziare le proprie attività di interesse generale e nel rispetto dei principi di verità, trasparenza e correttezza nei rapporti con i sostenitori e con il pubblico.

Art. 6 – Ammissione

1. Possono aderire all'associazione tutte le persone fisiche che, interessate alla realizzazione delle finalità istituzionali, ne condividono lo spirito e gli ideali.
2. Il numero degli associati è illimitato ma, in ogni caso, non può essere inferiore al minimo stabilito dal Codice del Terzo Settore.
3. Gli associati sono suddivisi in fondatori e ordinari.
 - a. gli associati fondatori sono tutti coloro che hanno partecipato alla sottoscrizione dell'atto costitutivo e del presente statuto.
 - b. gli associati ordinari sono tutti coloro che, avendo presentato domanda ed impegnandosi a rispettare lo scopo sociale e a seguire le direttive dell'Associazione, vengono ammessi a farne parte dal Consiglio Direttivo.
4. L'ammissione alla associazione è deliberata dal Consiglio Direttivo, comunicata all'interessato e annotata nel libro degli associati. In caso di rigetto il Consiglio Direttivo deve, entro sessanta giorni, comunicare la *deliberazione, con le specifiche motivazioni*, all'interessato.
5. L'interessato, ricevuta la comunicazione di rigetto, ha sessanta giorni per chiedere che si pronunci l'Assemblea in occasione della prima convocazione utile.
6. Ciascun associato maggiore di età ha diritto di voto, senza regime preferenziale per categorie di associato. Sono escluse partecipazioni temporanee alla vita dell'Associazione.

Art. 7 - Diritti e doveri degli associati

1. Gli associati sono chiamati a contribuire alle spese annuali dell'associazione con la quota associativa ed eventuali contributi finalizzati allo svolgimento delle attività associative.
2. La quota associativa è annuale, non è trasferibile, non è restituibile in caso di recesso, di scioglimento, di decesso o di perdita della qualità di associato e deve essere versata entro il termine stabilito annualmente dall'Assemblea convocata per l'approvazione del bilancio consuntivo.
3. L'associazione garantisce uguali diritti e doveri a ciascun socio escludendo ogni forma di discriminazione.
4. Ciascun associato ha diritto di:
 - a. partecipare alle attività promosse dall'associazione;
 - b. essere informato sulle attività dell'associazione e controllarne l'andamento;
 - c. conoscere l'ordine del giorno delle Assemblee;
 - d. partecipare alle Assemblee, di esprimere il proprio voto in Assemblea direttamente o per delega e di presentare la propria candidatura agli organi sociali;
 - e. recedere in qualsiasi momento.Inoltre gli associati hanno diritto di esaminare i libri sociali, secondo le modalità previste dal regolamento interno o da apposita delibera del Consiglio Direttivo.
5. Ciascun associato ha il dovere di:
 - a. rispettare il presente statuto, l'eventuale regolamento interno e, quanto deliberato dagli organi sociali;
 - b. svolgere compatibilmente con le proprie disponibilità personali attività gratuita e volontaria per il conseguimento delle finalità dell'Associazione;
 - c. versare la quota associativa secondo l'importo stabilito dall'Assemblea.

Art. 8 - Perdita della qualifica di associato

1. La qualità di associato si perde in caso di decesso, recesso, esclusione o scioglimento dell'Associazione.
2. L'associato può in ogni momento recedere senza oneri dall'associazione dandone comunicazione scritta al Consiglio Direttivo. Il recesso non comporta la restituzione della quota associativa o di altre somme eventualmente versate all'associazione. Il recesso diventa effettivo nel momento in cui la comunicazione perviene al Consiglio Direttivo, ma permangono in capo all'associato le obbligazioni eventualmente assunte nei confronti dell'associazione.
3. L'associato che contravviene ai doveri stabiliti dallo statuto o alle decisioni deliberate dagli organi sociali, può essere escluso dall'associazione stessa.
4. La perdita di qualifica di associato è deliberata dal Consiglio Direttivo.
5. La delibera del Consiglio Direttivo che prevede l'esclusione dell'associato deve essere comunicata al soggetto interessato il quale, entro trenta (30) giorni da tale comunicazione, può ricorrere all'Assemblea degli associati mediante raccomandata inviata al Presidente dell'associazione.
6. L'Assemblea delibera solo dopo aver ascoltato, con il metodo del contraddittorio, gli argomenti portati a sua difesa dall'interessato.

Art. 9 - Attività di volontariato

1. L'attività di volontariato è prestata in modo personale, spontaneo e gratuito, senza fine di lucro neppure indiretto ed esclusivamente per fini di solidarietà.
2. Le prestazioni fornite dai volontari sono a titolo gratuito e non possono essere retribuite in alcun modo neppure dal beneficiario. Ai volontari possono essere rimborsate soltanto le spese effettivamente sostenute e documentate per l'attività prestata, nei limiti e alle condizioni definite in apposito regolamento predisposto dal Consiglio Direttivo e approvato dall'Assemblea. Sono in ogni caso vietati rimborsi spese di tipo forfetario. La qualità di volontario è incompatibile con qualsiasi forma di rapporto di lavoro subordinato o autonomo e con ogni altro rapporto di lavoro retribuito.

Art. 10 – Organi sociali

1. Gli organi dell'associazione sono:
 - a. l'Assemblea degli associati;
 - b. il Consiglio Direttivo;
 - c. il Presidente;
 - d. il Vicepresidente.
2. Gli organi sociali hanno la durata di 3 esercizi e i loro componenti possono essere riconfermati.
3. I componenti degli organi sociali non percepiscono alcun compenso. Ad essi possono, tuttavia, essere rimborsate le spese effettivamente sostenute e documentate per l'attività prestata ai fini dello svolgimento della loro funzione.

Art. 11 – Assemblea degli associati

1. L'associazione è dotata di un ordinamento che si fonda sui principi di democraticità, pari opportunità ed uguaglianza di tutti gli associati e di elettività delle cariche sociali.
2. L'Assemblea è l'organo sovrano dell'associazione ed è composta da tutti gli associati. Essa è il luogo fondamentale di confronto, atto ad assicurare una corretta gestione dell'associazione. Ogni associato ha diritto ad esprimere un voto.
3. L'Assemblea è presieduta dal Presidente dell'associazione o, in sua assenza, dal Vicepresidente.
4. Gli associati possono farsi rappresentare in Assemblea solo da altri associati, conferendo loro delega scritta. Ciascun associato può rappresentare fino ad un massimo di tre associati.
5. Non può essere conferita la delega ad un componente del Consiglio Direttivo o di altro organo sociale.
6. Sono ammessi al voto gli associati che sono iscritti da almeno tre mesi nel libro degli associati.

Art. 12 - Competenze dell'Assemblea

1. L'Assemblea ordinaria ha il compito di:

- 
- a. eleggere e revocare i componenti del Consiglio Direttivo scegliendoli tra i propri associati;
 - b. eleggere e revocare i componenti del collegio dei revisori dei conti;
 - c. approvare il programma di attività e il bilancio di previsione per l'anno successivo;
 - d. approvare il bilancio di esercizio e la relazione di missione;
 - e. deliberare in merito alla responsabilità dei componenti degli organi sociali ed a conseguenti azioni di responsabilità nei loro confronti;
 - f. deliberare, quando richiesto e, in ultima istanza, sui provvedimenti di rigetto della domanda di adesione all'associazione o di esclusione degli associati, offrendo la più ampia garanzia di contraddittorio;
 - g. ratificare i provvedimenti di competenza dell'Assemblea adottati dal Consiglio Direttivo per motivi di urgenza;
 - h. approvare eventuali regolamenti interni predisposti dal Consiglio Direttivo;
 - i. fissare l'eventuale ammontare della quota associativa;
 - j. deliberare sugli altri oggetti attribuiti dalla legge, dall'atto costitutivo o dallo statuto alla sua competenza.

2. L'Assemblea straordinaria ha il compito di:
- a. deliberare sulle modificazioni dello statuto;
 - b. deliberare lo scioglimento e la liquidazione dell'associazione, la trasformazione, la fusione o la scissione dell'associazione.
 - c. nominare il liquidatore;
 - d. individuare l'Ente a cui devolvere il patrimonio residuo.

Art. 13 - Convocazione dell'Assemblea

- 1. L'Assemblea è convocata dal Presidente dell'associazione in via ordinaria, almeno una volta all'anno, e comunque ogni qualvolta si renda necessaria per le esigenze dell'associazione.
- 2. L'Assemblea si riunisce, altresì, su convocazione del Presidente o su richiesta motivata e firmata da almeno un decimo (1/10) degli associati, oppure da almeno un terzo (1/3) dei componenti del Consiglio Direttivo.
- 3. L'Assemblea è convocata, almeno 10 (dieci) giorni prima della riunione, mediante comunicazione scritta dell'avviso di convocazione inviata tramite lettera o email al recapito risultante dal libro degli associati. L'avviso di convocazione deve contenere l'indicazione della data, l'ora il luogo e l'ordine del giorno dell'adunanza.

Art. 14 - Validità dell'Assemblea e modalità di voto

- 
- 1. L'Assemblea ordinaria è regolarmente costituita, in prima convocazione, con la presenza della metà più uno degli associati presenti in proprio o per delega e, in seconda convocazione, qualunque sia il numero degli associati presenti in proprio o per delega.
 - 2. L'Assemblea ordinaria delibera validamente con il voto favorevole della maggioranza degli associati presenti.
 - 3. La revoca del Consiglio Direttivo è deliberata con il voto favorevole dei 2/3 degli associati presenti.
 - 4. Fatto salvo quanto previsto dal comma successivo, l'Assemblea straordinaria delibera con la presenza della maggioranza assoluta degli associati iscritti nel libro degli associati e il voto favorevole dei tre quarti (3/4) dei presenti.
 - 5. In caso di scioglimento, l'Assemblea straordinaria delibera con il voto favorevole di almeno i tre quarti (3/4) degli associati iscritti nell'apposito libro degli associati.
 - 6. All'apertura di ogni seduta, l'Assemblea elegge un segretario il quale redige il verbale e lo sottoscrive unitamente al Presidente.
 - 7. I componenti del Consiglio Direttivo non hanno diritto di voto nelle deliberazioni di approvazione del bilancio preventivo e consuntivo e della relazione sull'attività svolta e in quelle che riguardano la loro responsabilità.
 - 8. Gli associati che abbiano un interesse in conflitto con quello della associazione devono astenersi dalle

relative deliberazioni.

9. I voti sono palesi tranne che riguardino persone, nel qual caso si potrà procedere, previa decisione a maggioranza dei presenti, a votazione segreta.
10. Di ogni riunione dell'Assemblea viene redatto un verbale che, sottoscritto dal Presidente e dal Segretario, è conservato presso la sede dell'associazione per la libera visione di tutti Gli associati e trascritto nel libro delle Assemblee degli associati. Le decisioni dell'Assemblea sono vincolanti per tutti Gli associati.

Art. 15 - Consiglio Direttivo

1. Il Consiglio Direttivo è l'organo di governo e di amministrazione dell'associazione. Il potere di rappresentanza attribuito agli amministratori è generale. Le limitazioni del potere di rappresentanza non sono opponibili ai terzi se non sono iscritte nel Registro unico nazionale del Terzo Settore o se non si prova che i terzi ne fossero a conoscenza.
2. Esso opera in attuazione degli indirizzi statutari nonché delle volontà e degli indirizzi generali dell'Assemblea alla quale risponde direttamente e dalla quale può essere revocato.
3. Il Consiglio Direttivo è formato da un minimo di 3 ad un massimo di 7 componenti, eletti dall'Assemblea tra gli associati, previa determinazione del loro numero. Il Consiglio Direttivo elegge tra i suoi componenti il Presidente e il Vicepresidente.
4. Non può essere nominato consigliere, e se nominato decade dal suo ufficio, l'interdetto, l'inabilitato, il fallito, o chi è stato condannato ad una pena che importa l'interdizione, anche temporanea, dai pubblici uffici o l'incapacità ad esercitare uffici direttivi.
5. I componenti del Consiglio Direttivo svolgono la loro attività gratuitamente, rimangono in carica per la durata di 3 esercizi e possono essere rieletti.

Art. 16 - Competenze del Consiglio Direttivo

1. Il Consiglio Direttivo ha il compito di:
 - a. compiere tutti gli atti di ordinaria e straordinaria amministrazione ad eccezione di quelli che la legge o lo statuto riservano all'Assemblea;
 - b. deliberare in merito alle limitazioni del potere di rappresentanza dei consiglieri;
 - c. amministrare, curando la realizzazione delle attività sociali e disponendo delle risorse economiche;
 - d. predisporre l'eventuale regolamento interno per la disciplina del funzionamento e delle attività dell'associazione da sottoporre all'approvazione dell'Assemblea;
 - e. predisporre e sottoporre all'approvazione dell'Assemblea il bilancio di previsione e il bilancio consuntivo;
 - f. proporre, all'interno della bozza del bilancio preventivo, l'eventuale ammontare della quota sociale annuale;
 - g. gestire la contabilità e redigere la bozza del bilancio nonché la relazione di missione sull'attività svolta che rappresenti, in relazione al programma di attività deliberato l'anno precedente dall'Assemblea, i risultati effettivamente ottenuti;
 - h. determinare il programma di lavoro in base alle linee di indirizzo contenute nel programma generale approvato dall'Assemblea, promuovendo e coordinando l'attività e autorizzando la spesa;
 - i. accogliere o respingere le domande di ammissione di nuovi associati;
 - j. deliberare in merito all'esclusione degli associati;
 - k. proporre all'Assemblea ordinaria i provvedimenti disciplinari e di esclusione degli associati;
 - l. eleggere il Presidente e il vice Presidente;
 - m. nominare il Segretario e il Tesoriere che può essere scelto anche tra le persone non componenti il Consiglio Direttivo oppure anche tra i non associati;
 - n. ratificare, nella prima seduta successiva, i provvedimenti di competenza del consiglio adottati dal Presidente per motivi di necessità e di urgenza;
 - o. assumere il personale strettamente necessario per la continuità della gestione non assicurata

dagli associati e comunque nei limiti consentiti dalle disponibilità previste dal bilancio.

p. delegare compiti e funzioni ad uno o più componenti del Consiglio stesso;

q. assumere ogni altra competenza non espressamente prevista nello statuto necessaria al buon funzionamento dell'associazione e che non sia riservata dallo statuto o dalla legge, all'Assemblea o ad altro organo sociale.

Art. 17 - Funzionamento del Consiglio Direttivo

1. Il Consiglio Direttivo è validamente costituito quando è presente la maggioranza dei componenti. Essi possono essere dichiarati decaduti, con apposita delibera assunta a maggioranza dal consiglio stesso, qualora si siano resi assenti ingiustificati alle riunioni del Consiglio Direttivo per tre volte consecutive. Il Consiglio Direttivo può essere revocato dall'Assemblea con delibera motivata assunta con la maggioranza dei due terzi (2/3) degli associati.
2. Il Consiglio Direttivo è convocato, almeno 5 (cinque) giorni prima della riunione, mediante comunicazione scritta inviata tramite lettera o comunicazione informatica ai componenti il Consiglio. In caso di urgenza la convocazione potrà essere fatta almeno 2 (due) giorni prima della data prevista per la riunione.
3. Il Consiglio Direttivo si riunisce, su convocazione del Presidente, almeno quattro volte l'anno o quando ne faccia richiesta almeno un terzo (1/3) dei componenti. In tale seconda ipotesi la riunione deve avvenire entro venti giorni dal ricevimento della richiesta.
4. Le riunioni del Consiglio Direttivo sono valide quando è presente la maggioranza dei suoi componenti.
5. Le deliberazioni sono assunte a maggioranza dei presenti. In caso di parità prevale il voto del Presidente.
6. Di ogni riunione del Consiglio Direttivo deve essere redatto il relativo verbale, sottoscritto dal Presidente e dal segretario all'uopo nominato, e trascritto nel libro delle riunioni del Consiglio Direttivo.

Art. 18 - Il Presidente

1. Il Presidente è eletto a maggioranza dei voti dal Consiglio Direttivo tra i suoi componenti e rimane in carica per la stessa durata del Consiglio Direttivo; può essere rieletto.
2. Il Presidente:
 - a. convoca e presiede le riunioni dell'Assemblea e del Consiglio Direttivo;
 - b. dà esecuzione alle delibere del Consiglio Direttivo;
 - c. in caso di necessità e di urgenza assume i provvedimenti di competenza del Consiglio Direttivo, sottoponendoli a ratifica nella prima riunione successiva;
 - d. ha la firma e la rappresentanza legale dell'Associazione nei confronti di terzi e in giudizio;
 - e. sottoscrive tutti gli atti amministrativi compiuti dall'Associazione;
 - f. può aprire e chiudere conti correnti bancari/postali ed è autorizzato a eseguire incassi e accettazione di donazioni di ogni natura a qualsiasi titolo da Pubbliche Amministrazioni, da Enti e da Privati, rilasciandone liberatorie quietanze;
 - g. ha la facoltà di nominare avvocati e procuratori nelle liti attive e passive riguardanti l'associazione davanti a qualsiasi Autorità Giudiziaria e Amministrativa;
3. In caso di assenza, di impedimento o di cessazione le relative funzioni sono svolte dal Vice Presidente.
4. Di fronte agli associati, ai terzi ed a tutti i pubblici uffici, la firma del Vice Presidente fa piena prova dell'assenza per impedimento del Presidente.

Art. 19 - Il segretario

1. Il segretario verbalizza e sottoscrive le riunioni di Assemblea e di Consiglio Direttivo, gestisce la tenuta dei libri associati garantendone libera visione all'associato che lo richieda.

Art. 20 – Collegio dei revisori dei conti

1. La sorveglianza amministrativa e contabile è affidata ad un Collegio di revisori dei conti composto da tre membri, eletti dall'Assemblea degli associati, i quali durano in carica tre anni e possono essere

rieletti. Allo stesso spetta in particolare il compito di verificare l'esattezza e la correttezza dei dati esposti nel bilancio di esercizio predisposto dal Consiglio Direttivo. I revisori hanno la facoltà di partecipare, senza diritto di voto, alle riunioni del Consiglio alle quali debbono essere invitati.

Art. 21 - Libri associati

1. L'associazione ha l'obbligo di tenere i seguenti libri associati:
 - a. il libro degli associati;
 - b. il libro delle adunanze e delle deliberazioni dell'Assemblea;
 - c. il libro delle adunanze e delle deliberazioni del Consiglio Direttivo;
 - d. il libro dei volontari associati contenente i nominativi degli associati che svolgono attività di volontariato non occasionale nell'ambito dell'associazione
2. I libri di cui alle lettere a), b), c), e) sono tenuti a cura del Consiglio Direttivo.
3. I verbali, di Assemblea e Consiglio Direttivo devono contenere la data, l'ordine del giorno, la descrizione della discussione di ogni punto all'ordine del giorno e i risultati di eventuali votazioni.
4. Ogni verbale deve essere firmato da Presidente e dal segretario.

Art. 22 - Risorse economiche

1. Le risorse economiche dell'associazione sono rappresentate da:
 - a. quote associative;
 - b. contributi pubblici;
 - c. contributi privati;
 - d. donazioni e lasciti testamentari;
 - e. rendite patrimoniali;
 - f. rimborsi derivanti da convenzioni;
 - g. fondi pervenuti da raccolte pubbliche effettuate occasionalmente, anche mediante offerta di beni di modico valore e di servizi;
 - h. rimborsi delle spese effettivamente sostenute dall'Associazione, purché adeguatamente documentate, per l'attività di interesse generale prestata;
 - i. entrate derivanti da attività effettuate in conformità al codice del Terzo Settore, svolte senza l'impiego di mezzi organizzati professionalmente per fini di concorrenzialità sul mercato;
 - j. altre entrate espressamente previste dalla legge;
 - k. eventuali proventi da attività diverse nel rispetto dei limiti imposti dalla legge o dai regolamenti.

Art. 23 - Scritture contabili

1. Il Consiglio Direttivo gestisce le scritture contabili dell'associazione nel pieno rispetto delle norme di legge.

Art. 24 - Esercizio sociale

1. L'esercizio sociale inizia il 1° gennaio di ogni anno per terminare il 31 dicembre successivo.
2. Il bilancio di esercizio e la relazione di missione sono predisposti dal Consiglio Direttivo e devono essere sottoposti all'approvazione dell'Assemblea entro il 30 di aprile.
3. Il bilancio di esercizio deve essere redatto in conformità agli schemi stabiliti dalla legge e dai relativi provvedimenti attuativi.
4. La relazione di missione deve illustrare le poste di bilancio, l'andamento economico e finanziario dell'ente e le modalità di perseguimento delle finalità statutarie. Inoltre deve documentare il carattere secondario e strumentale delle attività diverse, se svolte.
5. Il bilancio preventivo deve essere redatto in conformità ai medesimi schemi previsti per il bilancio di esercizio.
6. Al bilancio preventivo deve essere obbligatoriamente allegato il programma dell'attività dell'associazione per l'anno di riferimento.
7. La bozza del bilancio preventivo e del programma di attività sono elaborati dal Consiglio Direttivo e devono essere discussi e approvati dall'Assemblea entro il mese di dicembre di ogni anno.

Art. 25 - Divieto di distribuzione degli utili

1. L'associazione ha il divieto di distribuire a, anche in modo indiretto, utili e avanzi di gestione nonché fondi, riserve comunque denominate o capitale durante la propria vita.
2. Il patrimonio dell'associazione, comprensivo di ricavi, rendite, proventi e ogni altra eventuale tipologia di entrata è utilizzato per lo svolgimento dell'attività statutaria ai fini dell'esclusivo perseguimento di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale.

Art. 26 - Assicurazione dei volontari

1. Tutti gli associati che prestano attività di volontariato non occasionale sono assicurati contro gli infortuni e le malattie connesse allo svolgimento delle attività di volontariato, nonché per la responsabilità civile verso terzi.
2. L'associazione, previa delibera del Consiglio Direttivo, può assicurarsi per i danni derivanti da propria responsabilità contrattuale ed extracontrattuale.

Art. 27 - Devoluzione del patrimonio

1. In caso di estinzione o scioglimento, il patrimonio residuo è devoluto, previo parere dell'Ufficio regionale del Registro unico nazionale del Terzo settore di cui all'art 45, comma 1, del d.lgs. 117/2017 qualora attivato, e salva diversa destinazione imposta dalla legge, ad altro Ente del Terzo settore individuato dall'Assemblea, che nomina il liquidatore, aventi analoga natura giuridica e analogo scopo. Nel caso l'Assemblea non individui l'ente cui devolvere il patrimonio residuo, il liquidatore provvederà a devolverlo alla Fondazione Italia Sociale a norma dell'art. 9, comma 1, del d.lgs. 117/2017.

Art. 28 - Disposizioni finali e transitorie

1. Per quanto non è previsto nel presente statuto si fa riferimento alle normative vigenti in materia ed ai principi generali dell'ordinamento giuridico.
2. L'applicazione delle norme subordinate all'adozione dei provvedimenti attuativi a decorre dalla data di entrata in vigore dei medesimi.

Sondrio, 07 ottobre 2022

Il Presidente 

Il Segretario 

